



## COMUNICATO UFFICIALE N° 8 DEL 04/10/2018

Sentenza della Commissione di Appello Federale della  
F.S.G.C.

N° 2 dell'anno 2018

Procedimento disciplinare-sportivo n° 8/ 2017-2018.

All'attenzione della Commissione di Appello Federale è pervenuto il ricorso, congiunto, del tesserato **Giulianelli Pier Domenico** e della affiliata Società Sportiva **Virtus A.C. 1964**, sottoscritto dal comune difensore Rossano Fabbri, avverso la decisione della Commissione Disciplinare della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio datata 7 Agosto 2018, con la quale, in accoglimento del deferimento della Procura Generale della FSGC, era stata irrogata:

- a **Giulianelli**, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento Disciplina la sanzione dell'**inibizione per mesi uno**;
- alla società **Virtus A.C. 1964**, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del Regolamento Disciplina, l'ammenda di Euro 200,00 ( duecento/00).

Il deferimento dei due ricorrenti - si deve intendere integralmente richiamato il contenuto del deferimento in data 4 Luglio 2018 posto agli atti del procedimento - traeva origine dalla nota, in data 26.04.2018, con cui il tesserato **Dominici Mattia** lamentava il mancato pagamento di rimborsi spese derivanti dal contratto da lui stipulato con la ricorrente; atto recante la data 1 Luglio 2016 ed a suo tempo depositato presso la F.S.G.C.. Mancato pagamento ammesso avanti alla Procura Federale dagli attuali ricorrenti e che, ad avviso della Procura Federale costituirebbe una violazione dell'art. 1, comma



2° e dell'art.7, comma 2° del Regolamento Disciplina. Si legge nel deferimento che i comportamenti dei ricorrenti sarebbero stati *“diretti ad eludere la normativa Federale in materia di obblighi gestionali ed economici delle società nei confronti dei propri tesserati, in violazione altresì, dei principi di lealtà e correttezza che devono caratterizzare il comportamento e le azioni dei tesserati in ogni rapporto riferibile all'ordinamento sportivo”*.

La **Commissione Disciplina**, dopo aver attentamente valutato il deferimento e giustificazioni addotte dai tesserati, le posizioni e dichiarazioni delle parti, aveva reputato la società Virtus inadempiente e, seppur concorrendo nella valutazione della posizione la sussistenza di numerose circostanze di attenuazione della responsabilità, tra le quali la violazione da parte del tesserato degli obblighi di lealtà sportiva richiamati nello stesso contratto, applicava le sanzioni di cui alla decisione impugnata.

Con un reclamo ben articolato, ricevuto in data 10 Agosto 2018, la difesa dei ricorrenti rappresentava e per certi aspetti ribadiva le doglianze avverso la decisione della Commissione Disciplina, in estrema sintesi:

- la mancata corretta valutazione di tutti gli elementi e circostanze agli atti;
- la supposta errata valutazione delle fonti di diritto sportivo e non solo sportivo sammarinese;
- l'eccezione di inadempimento del contratto sinallagmatico de quo;
- le violazioni di condotta del Dominici, già sanzionato in via definitiva per la violazione degli art. 5, comma 1, ed art. 6, comma 1, del Regolamento Disciplina, che costituirebbe inadempimento contrattuale;



- infine, lamentava un danneggiamento causato dal Dominici, riservando di adire le competenti sedi per la ripetibilità dello stesso ed essere definitivamente sollevata dall'obbligo contrattuale.

Le parti comparivano avanti alla Commissione di Appello Federale all'udienza fissata del 18 Settembre 2018, in cui la difesa dei ricorrenti, dopo alcune intemperanze fuori luogo, insisteva per l'accoglimento del ricorso e la revoca delle sanzioni applicate ad entrambi i ricorrenti; mentre la Procura Federale chiedeva la *reformatio in pejus* della decisione della Commissione Disciplinare ed, in particolare: a carico del tesserato Pier Domenico Giulianelli applicarsi la sanzione di inibizione per 6 (sei) mesi ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del "Regolamento Disciplina"; a carico della S.S. Virtus AC 1964 applicarsi l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e la penalizzazione di un punto in classifica ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del "Regolamento Disciplina".

\*\*\*\*\*

La Commissione di Appello Federale ritiene di accogliere il ricorso, sebbene per motivazioni in parte diverse da quelle dedotte dai ricorrenti, che comunque sostanzialmente hanno affermato la loro percezione di profonda ingiustizia sia del deferimento che della decisione di prime cure.

La Commissione non intende in alcun modo entrare nel merito della fondatezza del diritto di credito del Dominici o della sussistenza di un diritto risarcitorio della società Virtus A.C. 1964, che sono e restano di competenza dell'autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, ai fini della decisione del presente ricorso, la Commissione non può esimersi dal ritenere determinante ai fini della presente decisione il comportamento gravemente scorretto del tesserato Dominici Mattia.



Prima di arrivare alla valutazione dei fatti e della supposta violazione del Regolamento Disciplina da parte dei ricorrenti è bene richiamare agli atti quanto si legge sul Comunicato Ufficiale della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio – n° 26 del 26 gennaio 2018 – dal quale emerge che, in esito al procedimento disciplinare n°1 del 2017, la Commissione Disciplina:

*<< ... **6) accoglie il deferimento** della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'**art. 6, comma 1°** Reg. Disciplina ed all'**art. 5, comma 1°**, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni 2** di squalifica ed **€ 1.000,00** di ammenda a carico del tesserato signor **Dominici Mattia**, di cui anni 1 e mesi 9 di squalifica ed € 850,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, e mesi 3 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 1°;*

...

***33) accoglie il deferimento**, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 3 comma 2° del Reg. Disciplina della FSGC, in relazione alle condotte ascritte ai propri tesserati, all'epoca dei fatti Aruci Armando, Bonifazi Luca, **Dominici Mattia**, Innocenti William, La Monaca Massimiliano, Montebelli Luca, Nanni Luca, Righi Andrea, Silvi Marchini Filippo, Stefanelli Alex e Vagnetti Davide ed irroga la sanzione di **€ 5.000,00** di ammenda a carico della società **VIRTUS A.C. 1964**;...>>.*

Per quanto consta alla Commissione di Appello Federale i capi richiamati della decisione della Commissione Disciplinare sono passati in giudicato.

Ciò consente di affermare che non solo Dominici ha violato il Regolamento Disciplina nella parte in cui vieta le scommesse, ma che addirittura codesto federato ha commesso il più vergognoso degli



illeciti sportivi. Violazione posta in essere non solo in danno della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, della società sportiva Virtus AC 1964 - peraltro chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva anche per colpa del Dominici e di altri suoi compagni di squadra-, ma anche di quei compagni di squadra rimasti estranei alla combine e, più in generale, in danno dell'intero movimento sportivo sammarinese.

La Commissione non ritiene sia necessario soffermarsi sul tradimento, insito nella combine, dei più elementari valori e principi su cui si fonda lo sport in generale. Lo sport postula, afferma con vigore e cerca di insegnare correttezza e lealtà; la combine e la mancata denuncia della combine, finalizzata ad alterare un risultato sportivo sono l'antitesi dei *“principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale”*, di cui all'art. 1 comma 2° del Reg. Disciplina, sostanzialmente recepiti e richiamati nel contratto in data 01 Luglio 2016 (art. 5).

Il *thema decidendum*, quindi, non può essere avulso dal contesto sportivo, che dovrebbe essere fondato sulla esclusiva lealtà e correttezza, in cui assistiamo: alla pretesa economica di chi, da un lato - Dominici - dopo aver violato più norme dell'ordinamento sportivo si rivolge al medesimo ordinamento ed ai suoi organismi federali per lamentare il mancato pagamento di una somma di danaro; dall'altro lato a chi, seppur confermando di aver contratto il debito, lamenta l'inadempimento e la violazione di quei valori e principi a cui si ispira l'ordinamento sportivo.

L'avvio della procedura di deferimento da parte della Procura Federale appare corretto ed in linea con gli elementi normativi e contrattuali di interesse, poiché, astrattamente la condotta della



società sportiva ricorrente e del suo dirigente possono essere ritenute inadempienti di quegli obblighi preservati dalle norme disciplinari in contestazione. Ma questa Commissione di Appello Federale, per motivi preminenti di giustizia sportiva sostanziale e quantomeno di mera etica sportiva, ritiene che i ricorrenti debbano andare esenti da sanzione.

Prescindendo dalle questioni civili o penali varie affiorate od addotte negli atti di parte e nella discussione del ricorso, questa Commissione si è chiesta se, da parte della società sportiva Virtus A.C. 1964, sarebbe stato corretto corrispondere una somma di danaro al tesserato colpevole di illecito sportivo, oppure se proprio dal pagamento della somma gli organi di Giustizia sportiva non potessero desumere un mancato rispetto di quei principi di lealtà sportiva, di rettitudine etc, richiamati dall'art. 1, comma 2° del Reg. Disciplina – trattasi peraltro di una delle due norme indicate nel deferimento -. Nel contempo questa stessa Commissione di Appello si è posta il problema etico sportivo della opportunità di fornire una qualche forma di assecondamento o assistenza al responsabile dell'illecito, sanzionando chi, vittima, dell'illecito sportivo, rifiuta di assecondare le pretese dell'autore ed anzi, proprio con il mancato pagamento, manifesta la propria presa di distanza dall'illecito sportivo e dai suoi autori.

Questo è il motivo per il quale i due ricorrenti debbono andare esenti da sanzione, ed anzi resterebbe da chiedersi se, dal punto di vista dell'etica sportiva non sia piuttosto censurabile o sospetto il comportamento della società che, dopo aver preso conoscenza dell'illecito, corrisponde al proprio tesserato, accertato responsabile, una qualunque forma di sostegno economico.

L'orientamento della decisione di questa Commissione, che non intende affatto sminuire il prezioso lavoro della Procura Federale,



appare in linea con le disposizioni presenti nel “**FIFA Code Ethics**” che impone, quale elemento di accessorietà delle sanzioni economiche nei confronti del responsabile della violazione del divieto di scommesse o del divieto di manipolazione del risultato sportivo, anche il dovere di elevare la sanzione all’equivalente del beneficio conseguito con l’attività vietata od illecita. Evidentemente la FIFA ha ritenuto e ritiene che la politica sanzionatoria avverso gli illeciti sportivi debba trovare un valido sostegno proprio nell’andare ad attaccare quegli interessi e quegli aspetti economici che, per gli autori delle infrazioni, spesso divengono prevalenti rispetto ai valori dello sport

Di tutta evidenza che la fattispecie in esame sia in parte diversa, ma il concetto per il quale il trasgressore delle basilari regole sportive non può trovare beneficio o tutela dei propri interessi economici nell’ordinamento sportivo è fatto proprio da questa Commissione di Appello e, nel contempo, nemmeno appare eticamente corretto perseguire chi, dopo aver anche subito una sanzione per responsabilità oggettiva, come nel caso della società Virtus A.C. 1964 , reputi nel proprio diritto interrompere ogni rapporto con il tesserato infedele, astenersi da ogni eventuale obbligo, financo perseguirlo in tutte le sedi percorribili per la ripetizione dei compensi ingiustamente percepiti e dei danni arrecati.

Un ultimo inciso, questa Commissione, intervenendo sul tema in discussione tra le parti in ordine a quale sarebbe la fonte normativa integrativa dell’ordinamento sportivo sammarinese, precisa che l’unica ed esclusiva fonte integrativa od interpretativa dell’ordinamento sono esclusivamente le norme degli enti nazionali e sovranazionali dei quali la FSGC è parte. Non possono certamente avere tale valenza quelle norme che sono state definite *lex loci viciniiori* (nel senso delle disposizioni regolamentari di federazioni sportive di altri stati).



### Per Questi Motivi

La Commissione di Appello Federale, nel procedimento Disciplinare Sportivo n° 8 dell'anno 2017/2018:

- Accoglie il ricorso presentato dal tesserato **Giulianelli Pier Domenico** e dalla società sportiva affiliata **VIRTUS A.C. 1964** e, pertanto, revoca ogni sanzione comminata nei loro confronti dalla Commissione Disciplinare.

- Dispone la restituzione ai ricorrenti delle tasse di ricorso depositate, se incassate, ovvero la restituzione dei titoli di credito.

San Marino: 3 Ottobre 2018

Il Presidente

-----

Il Segretario

-----

I componenti la Commissione di Appello Federale

-----

-----

-----

-----

La Segreteria  
**Elisa Felici**